STATUTO

DELLE COLONIE DEI SINDACATI
(UNIONE SINDACALE SVIZZERA – TICINO e MOESA)

COSTITUZIONE

Art. 1

1. Col nome di "Colonie dei Sindacati (Unione Sindacale Svizzera – Ticino e Moesa)" è costituita un'associazione con sede a Bellinzona, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.

2. L'associazione dev'essere iscritta al Registro di Commercio.

3. Solo l'avere sociale risponde degli impegni dell'associazione.

SCOPI

Art. 2

1. L'associazione ha lo scopo di gestire colonie, campi di vacanza e attività complementari, in particolare per i figli dei membri dei sindacati aderenti all'Unione Sindacale Svizzera – Ticino e Moesa (USS-TI).

2. L'associazione non persegue alcun scopo di lucro.

SOCIETARIATO

Art. 3

1. Fanno parte dell'associazione l'Unione Sindacale Svizzera – Ticino e Moesa (USS-TI) e, come membri attivi, le sezioni delle federazioni sindacali aderenti all'Unione Sindacale Svizzera – Ticino e Moesa (USS-TI) rispettivamente all'Unione Sindacale Svizzera.

2. Invece delle sezioni può essere considerata quale membro attivo la loro federazione d'appartenenza, purché la stessa abbia il segretariato nel Canton Ticino e si assuma il pagamento delle quote previste all'art. 9.

3. Vengono inoltre accettati, come soci sostenitori, associazioni, ditte o privati che versano annualmente il contributo previsto dall' art. 9.

ORGANIZZAZIONE

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

a) L'Assemblea generale dei delegati
b) La commissione Esecutiva
c) La Commissione di revisione

Art. 5

1. L'Assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione.
   Essa si compone di due delegati dell'Unione Sindacale Svizzera – Ticino e Moesa (USS-TI) e dei delegati delle sezioni e delle federazioni aderenti, che possono farsi rappresentare da un delegato per ogni 250 membri paganti il contributo previsto dall'art. 9 e frazione superiore a 50, ma almeno da un delegato.

2. L'Assemblea ha in particolare i seguenti compiti:

   a) La nomina del presidente, del segretario e della sezione o federazione incaricata della revisione dei conti;
   b) La ratifica dei membri della Commissione Esecutiva;
   c) L'approvazione dei rapporti d'attività e dei conti;
   d) L'eventuale esclusione dei membri attivi.

3. L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno entro il mese di giugno. Essa può essere convocata ogni qualvolta la Commissione Esecutiva lo ritenga necessario o un quinto dei membri attivi ne facciano richiesta.

4. Le spese di partecipazione dei delegati dell'Assemblea sono a carico di chi li delega.

Art. 6

1. La Commissione Esecutiva si compone del presidente e del/la segretario/a, nonché dei rappresentanti dell'Unione Sindacale Svizzera – Ticino e Moesa (USS-TI) e delle federazioni, su proposta degli enti stessi, che hanno diritto a nominare almeno un rappresentante purché la Commissione Esecutiva non superi il numero massimo di 15 membri. La Commissione Esecutiva può chiamare a farvi parte altre persone con funzione consultativa.

2. La Commissione Esecutiva si occupa della gestione ordinaria dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi con la firma collettiva del presidente o di un membro della Commissione Esecutiva, designato dalla stessa, assieme a quella del/la segretario/a.

3. La Commissione Esecutiva ha in particolare i seguenti compiti:

   a) La scelta dell'impiegato/a;
   b) L'organizzazione e la sorveglianza di tutte le attività;
   c) La nomina della direzione e del personale necessario a tutte le attività.

4. La Commissione Esecutiva si riunisce su convocazione del presidente o ogni qualvolta un quinto dei membri ne faccia richiesta.

Art. 7

La revisione dei conti è affidata a rotazione a una sezione o federazione, nominata ogni anno dall'Assemblea.

QUOTE

Art. 8

1. Le sezioni o le federazioni devono versare una quota massima di Fr. 5.-- all'anno per ogni loro membro pagante, stabilita dalla Commissione Esecutiva a dipendenza dell'andamento finanziario.

2. Se ragioni particolari lo giustificano, la Commissione Esecutiva può autorizzare le sezioni, che ne fanno richiesta, a versare una quota inferiore. In tal caso le rette dovute per l'invio dei ragazzi in colonia possono essere proporzionalmente aumentate.

3. Le quote devono essere versate dalle singole sezioni sulla base dei membri paganti.

4. Le rette, dovute per l'invio dei ragazzi non appartenenti a famiglie di iscritti ai sindacati aderenti all'Unione Sindacale Svizzera – Ticino e Moesa (USS-TI), devono essere superiori a quelle degli iscritti.

CONTRIBUTI

Art. 9

È considerato socio sostenitore chi versa un contributo annuo di almeno Fr. 50.-- se si tratta di un'associazione, Fr. 30.-- se si tratta di una ditta e di Fr. 10.-- se si tratta di privati.

ESCLUSIONE

Art. 10

1. La Commissione Esecutiva può proporre all'Assemblea l'esclusione dei membri attivi che non pagano le quote previste o quando il membro manchi in modo grave ai suoi doveri sindacali. La proposta di esclusione deve essere comunicata al membro almeno un mese prima dell'Assemblea. Il membro può presentare all'Assemblea le sue osservazioni.

2. La qualità di socio sostenitore si perde con la sospensione del pagamento del contributo previsto dall' Art. 9 (risp. 11).

DELIBERAZIONI

Art. 11

1. Gli organi, previsti dal presente statuto, hanno potere deliberativo quando è raggiunto il quorum di presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto. Qualora tale quorum non fosse raggiunto, gli organi acquisiscono potere deliberativo dopo un quarto d'ora dall'orario di convocazione.

2. Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi (ossia esclusi gli astenuti).

PUBBLICAZIONI

Art. 12

Organi di pubblicazione dell'associazione sono i giornali dell'Unione Sindacale Svizzera – Ticino e Moesa (USS-TI), delle sezioni e delle federazioni aderenti.

SCIOGLIMENTO

Art. 13

Lo scioglimento non può essere deciso che dall'Assemblea generale alla maggioranza dei quattro quinti. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione, che risultasse a liquidazione avvenuta, sarà consegnato all'Unione Sindacale Svizzera – Ticino e Moesa (USS-TI), che lo userà secondo le direttive dei suoi organi statutari.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

1. La revisione del presente statuto non può avvenire che per decisione dell'Assemblea generale, su proposta scritta da sottoporre agli enti d'appartenenza almeno un mese prima della data di convocazione, previo rapporto della Commissione Esecutiva.

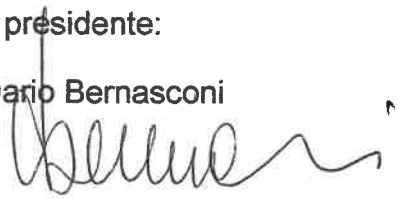
2. Per quanto non è stabilito dal presente statuto, si fa riferimento ai disposti legali degli art. 60-79 del CCS.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei delegati tenuta a Bellinzona il 30 maggio 2005.

COLONIE DEI SINDACATI
(Unione Sindacale Svizzera – Ticino e Moesa)

Il presidente:

Dario Bernasconi



La segretaria:

Monica Bernasconi

